

— 17 luglio 2025 —

NOVITÀ LEGISLATIVE

Lombardia: semplificazioni per le rinnovabili **02**

Toscana: adeguamento a Testo Unico FER **02**

Firmato il Decreto Porti sull'eolico offshore **03**

NOVITÀ FISCALI

Trattamento contabile di contratti collegati a fonti rinnovabili **04**

GIURISPRUDENZA

Illegittimità del silenzio nei procedimenti di VIA **06**

Legittimità di un parere negativo per un impianto all'interno del buffer aree idonee **06**



Novità legislative

Lombardia: semplificazioni per le rinnovabili

Con la **Legge Regionale n.8/2025**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale lo scorso 10 giugno 2025, la Regione Lombardia ha apportato alcune modifiche alla normativa relativa alle **procedure autorizzative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, adeguando così la disciplina previgente alle novità normative intervenute con il Testo Unico FER (D. Lgs. n. 190/2024).

In particolare, l'art. 10 prevede delle modifiche agli articoli 27, 28 e 29 della Legge Regionale n. 26/2003, affidando (i) ai Comuni – in piena conformità col Testo Unico FER –, la funzione di amministrazione procedente per la procedura abilitativa semplificata (PAS), (ii) alle Province le funzioni amministrative per gli impianti FER che ricadono nel regime di autorizzazione unica; (iii) alla Regione le funzioni amministrative per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti superiori a 300 MW, nonché per il rilascio dell'autorizzazione unica per impianti idroelettrici di grande derivazione, impianti solari termodinamici fino a 300MW, per gli elettrolizzatori stand alone, per gli impianti di accumulo elettrochimico e accumulatori elettrici termomeccanici.

Inoltre, si prevede che le Regioni approvino un regolamento regionale che definisca le regole, inter alia, sull'artato frazionamento, sul fine vita degli impianti e sulle compensazioni ambientali.

Toscana: adeguamento a Testo Unico FER

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025, è stata pubblicata la **Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 28**, che contiene importanti la disciplina di adeguamento della normativa regionale alle disposizioni recentemente introdotte dal Testo Unico FER.

Fra le varie novità introdotte, si segnala, in primo luogo, la previsione di un migliore raccordo e coordinamento fra la normativa relativa ai **procedimenti ambientali** e le ordinarie procedure di **autorizzazione** dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questo senso, nel caso in cui sia presentato

Per saperne di più

Banca dati del Consiglio
Regionale della Lombardia

Per saperne di più

Raccolta normativa del
Consiglio della Regione
Toscana

un progetto soggetto ad autorizzazione unica e a procedura di VIA, entrambi di competenza regionale, il proponente è chiamato a presentare un'unica istanza. In secondo luogo, si prevede che ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza regionale aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal Testo Unico FER, avviati dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale, si applica l'art. 9 del Testo Unico FER.

Contestualmente, la presente Legge regionale contiene anche nuove disposizioni in materia di difesa del suolo, consorzi di bonifica, governo del territorio e programmazione urbanistica.

Firmato il Decreto Porti sull'eolico offshore

Lo scorso 4 luglio, è stato firmato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alla creazione di poli strategici nei **porti**, funzionale alla realizzazione di impianti **eolici offshore**.

Il Decreto ha la finalità di sostenere l'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del mezzogiorno, e a tal fine, individua quali aree idonee le seguenti aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee:

- Aree demaniali pertinenti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale in **Augusta**;
- Aree demaniali pertinenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in **Brindisi**;
- Aree demaniali pertinenti all'Autorità di Sistema Portuale nel Mare Tirreno Centro Settentrionale in **Civitavecchia**;
- Aree demaniali pertinenti all'Autorità di Sistema Portuale nel Mare Ionio in **Taranto**.

Le aree sono destinate alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della **cantieristica navale** per la produzione di energia eolica in mare.

Per saperne di più

Porti di Augusta e Taranto, firmato il decreto per lo sviluppo degli hub offshore

Novità fiscali

Trattamento contabile di contratti collegati a fonti rinnovabili

L'evoluzione del quadro normativo contabile riflette, sempre più, la crescente rilevanza delle fonti rinnovabili nel settore energetico. In questo contesto il Regolamento (UE) 2025/1266, pubblicato il 1° luglio 2025, apporta modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7, focalizzandosi sulla contabilizzazione dei contratti legati all'energia elettrica prodotta da fonti naturali. Le modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2026, sono state progettate per migliorare la comprensione degli effetti finanziari derivanti da tali contratti, che spesso assumono la forma di operazioni di compravendita di energia elettrica.

Le modifiche apportate all'IFRS9 attraverso l'introduzione di nuovi paragrafi (2.3A-2.3B, 6.10.1-6.10.2, 7.1.15-7.2.53) stabiliscono che, considerato il notevole rischio di variabilità del volume energetico causato da fattori naturali incontrollabili (come le condizioni meteorologiche), i contratti legati all'energia prodotta da fonti naturali debbano essere trattati in modo specifico. Come già stabilito, tali contratti, se non legati alle esigenze operative dell'entità, possono essere trattati come strumenti finanziari. In particolare, è permessa la valutazione al *fair value* per quei contratti che vengano designati fin dall'inizio come tali, con l'effetto di ridurre eventuali incoerenze contabili.

Designazione di coperture in presenza di variabilità naturale

Le modifiche apportate ai paragrafi 6.10.1 e 6.10.2 introducono disposizioni specifiche per i contratti legati all'energia elettrica generata da fonti naturali (quali eolico, solare, idroelettrico), che vengono designati come **strumenti di copertura di operazioni programmate**.

Il paragrafo 6.10.1 stabilisce che un'entità può designare come elemento coperto un **importo nominale variabile** di energia elettrica, purché esso sia **allineato alla variabilità attesa** della produzione dell'impianto da cui dipende lo strumento di copertura. In altri termini, si consente di rappresentare contabilmente come copertura anche volumi non fissi, ma coerenti con l'andamento previsto della produzione rinnovabile.

Tale previsione amplia la flessibilità applicativa della contabilità di copertura in ambito energetico, consentendo alle imprese di mitigare il rischio di prezzo

Per saperne di più

Regolamento UE
2025/1266 della
Commissione del 30
giugno 2025

o di volume associato a vendite future di energia, pur in presenza di **una base produttiva incerta per natura**. Resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni generali previste per le coperture, come stabilite nel resto del capitolo in cui il paragrafo 6.10.1 si inserisce.

Presunzione automatica di alta probabilità

Un ulteriore chiarimento è introdotto dal paragrafo 6.10.2. Esso stabilisce che, se i flussi finanziari dello strumento di copertura (il contratto collegato all'energia elettrica) sono **condizionati all'effettivo verificarsi** dell'operazione programmata (es. la produzione e la vendita di energia), tale operazione si considera **"altamente probabile"** ai fini della designazione contabile.

L'introduzione di queste disposizioni rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore **integrazione tra contabilità e transizione energetica**. Essa consente alle imprese del settore elettrico di adottare prassi contabili più aderenti alla realtà operativa degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **favorendo una gestione del rischio più efficiente e coerente con i principi di sostenibilità e prudenza finanziaria**.

Trattamento contabile dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari ai sensi dei principi IFRS

Nella guida operativa sono stati aggiunti i paragrafi B2.7 e B2.8 i quali chiariscono le disposizioni esposte nell'articolo 2.4 relativo ai "Contratti per l'acquisto di energia elettrica dipendente dalla natura". Si precisa che tale articolo non ha subito alcuna modifica.

In riferimento a contratti di fornitura di energia elettrica da fonti naturali, i quali prevedono la consegna dell'energia al momento della produzione, è possibile che l'entità:

- riceva energia in momenti in cui non è in grado di utilizzarla;
- sia obbligata a vendere l'energia inutilizzata a causa della struttura del mercato elettrico.

Tali vendite **non pregiudicano** la qualificazione del contratto come destinato all'uso proprio, **purché l'entità sia un acquirente netto** sul mercato di riferimento, ossia acquisti una quantità di energia sufficiente a compensare le vendite derivanti da eccedenze.

L'entità, per qualificarsi come acquirente netto di energia elettrica, deve considerare:

- informazioni **ragionevoli e verificabili**;

- dati **storici, attuali e prospettici** sulle proprie operazioni energetiche;
- un **orizzonte temporale adeguato**, definito tenendo conto della variabilità dei volumi di consumo e produzione (in ogni caso non si devono eccedere i 12 mesi).

Giurisprudenza

Illegittimità del silenzio nei procedimenti di VIA

TAR Puglia Lecce, Sezione II, sentenza del 16 giugno 2025, n. 1058

Una società ha agito innanzi al TAR Puglia Lecce, per l'accertamento dell'**illegittimità del silenzio** serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in relazione ad un procedimento di VIA per un progetto di impianto eolico. Nell'avviso della ricorrente, il progetto sarebbe inoltre da qualificare come opera strategica per PNIEC e PNRR. L'amministrazione ha incentrato le proprie difese adducendo che la presunta inerzia procedimentale fosse venuta meno in quanto, con una nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, era stato comunicato che la discussione dell'istruttoria di VIA avrebbe avuto luogo entro il primo semestre 2026.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che il MASE è obbligato a pronunciarsi con un provvedimento espresso, sia in virtù della disciplina generale contenuta all'art. 2 della L. 241/1990, sia in forza della normativa ambientale, in particolare l'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, che disciplina i termini di conclusione del procedimento di VIA. In particolare, il menzionato art. 25 richiede che la Commissione PNRR-PNIEC si esprima entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione.

Ne consegue che nel caso di specie è pacifica la sussistenza di un obbligo giuridico in capo al MASE di provvedere sull'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA e pertanto deve essere dichiarato l'illegittimità del silenzio.

Legittimità di un parere negativo per un impianto all'interno del buffer aree idonee

TAR Sardegna, Sezione I, sentenza del 20 giugno 2025, n. 572

Una società attiva nelle rinnovabili ha presentato al MASE un'istanza di VIA per la realizzazione di un **impianto eolico** in un'area ricadente all'interno del **buffer di 3 km** da beni tutelati per l'individuazione delle aree idonee ex art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021. Nell'ambito del procedimento di VIA ha ricevuto un parere tecnico istruttorio negativo reso dalla Soprintendenza Speciale

 **Per saperne di più**

Giustizia amministrativa

 **Per saperne di più**

Giustizia amministrativa

per il PNRR presso il Ministero della Cultura, che aveva fatte proprie le considerazioni negative espresse dalla Soprintendenza territoriale. Tale parere è stato impugnato dalla società in quanto, ad avviso della società stessa, l'esito negativo dipendeva dal fatto che il Ministero della Cultura avesse qualificato come automaticamente non idonee le aree all'interno del menzionato buffer di 3 km, il quale sarebbe, invece, da intendersi come limiti oltre l'area è da qualificarsi come "area idonea", ma al suo interno l'area è da qualificarsi come "area ordinaria" e non come "non idonea".

Il TAR Sardegna non ha ritenuto fondato il ricorso, ribadendo la **legittimità del parere negativo** del Ministero della Cultura. Se da un lato è vero che il fatto che un progetto ricada all'interno del buffer di 3 km non renda automaticamente l'area non idonea, d'altra parte il Collegio ha rilevato che il parere del Ministero non si limitasse alla mera ricognizione del fatto che l'area di impianto non sia qualificabile come area idonea, ma ha argomentato puntualmente in motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto l'intervento non compatibile, a seguito di un'istruttoria adeguatamente approfondita. Di conseguenza, il parere negativo è legittimo.

ISCRIVIMI

Non perderti i prossimi numeri. Iscriviti alla newsletter Energy in Action.

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - *Partner*

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

[DL infrastrutture in Gazzetta Ufficiale e tetto del 30% del ROL per gli interessi sui terreni per il solare](#)

[Energy Performance Contracts: a pathway to sustainable energy solution](#)